

# Centrale alimentata esclusivamente a gas naturale: è escluso l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II S 4 gennaio 2023, n. 154 - Mezzacapo, pres. ed est. - Erg Power - S.r.l. (avv.ti Capria, Lirosi, Carlesi, Gardini, Ruggeri) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a.

**Ambiente - Centrale termoelettrica - Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento relativa alle informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti - Centrale alimentata esclusivamente a gas naturale - Esclusione dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento.**

(Omissis)

## FATTO e DIRITTO

La società Erg Power – S.r.l., in qualità di soggetto titolare della centrale termoelettrica con potenza termica installata superiore a 300 MWt ubicata nel Comune di Priolo Gargallo (SR), soggetta ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“D.Lgs. n. 152/2006”), con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il Decreto Ministeriale n. 95 del 15 aprile 2019. Ricorda la ricorrente che tale Decreto è stato adottato a seguito dell’annullamento in via giudiziale del precedente Decreto Ministeriale n. 272 del 13 novembre 2014 e reca le nuove modalità per la redazione della relazione di riferimento. La ricorrente, pur ritenendo che la Centrale, stante il suo attuale assetto produttivo, non rientri tra gli impianti soggetti all’obbligo di redigere la relazione di riferimento, in via cautelativa, a mezzo del ricorso introduttivo del presente giudizio, ha impugnato il citato D.M. 95/2019, in quanto recante previsioni palesemente illegittime per contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2010/75/EU, la Comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 136/01 del 6 maggio 2014 (“Linee Guida UE”) ed il D.Lgs. n. 152/2006, ivi inclusa la normativa in materia di bonifiche. Con il predetto ricorso, è stata altresì gravata la nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali n. 25161 del 3 ottobre 2019, con riferimento alla parte in cui, in maniera non chiara, evasiva e contraddittoria, specifica che, ai fini della redazione della relazione di riferimento, saranno ammesse solo le caratterizzazioni effettuate dopo il 2014.

Rappresenta quindi che nelle more della definizione del presente giudizio, l’AIA relativa alla Centrale è stata soggetta a riesame complessivo ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/2006.

Tale procedimento si è concluso con l’adozione da parte del Ministro della Transizione Ecologica del decreto n. 378 del 17 settembre 2021. Lamenta che, senza che sul punto sia stata svolta alcuna attività istruttoria nell’ambito del procedimento né tanto meno sia stato garantito alcun contraddittorio con la Società, il predetto Decreto n. 378/2021, all’art. 3 (Altre prescrizioni), punto 4, prescrive che “4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui all’art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019, n. 95”. Oltre che affetta dai detti vizi procedurali, la detta prescrizione sarebbe illegittima per contrasto con la stessa disciplina dettata dal D.M. 95/2019, oltre che con la sopra citata nota n. 25161/2019 atteso che la Centrale, alla luce del suo attuale assetto produttivo, è soggetta non alla obbligatoria presentazione della relazione di riferimento, come illegittimamente imposta dalla prescrizione sopra riportata del Decreto n. 378/2021, ma alla (sola) verifica circa la sussistenza dell’obbligo di presentazione della predetta relazione. Peraltro, si rivela palesemente abnorme ed irragionevole anche il termine di soli tre mesi assegnato alla Società per la presentazione della relazione di riferimento relativa alla Centrale. Quindi con atto di motivi aggiunti è stata in particolare avversata la sopra riportata prescrizione di cui all’art. 3, punto 4, del Decreto n. 378/2021.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 28 ottobre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto ai sensi e nei limiti di cui meglio appreso in motivazione.

Come si è anticipato, la Società è titolare della Centrale, soggetta ad AIA ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, che produce energia termica (sotto forma di vapore), energia elettrica ed acqua demineralizzata destinata sia agli usi tecnologici degli impianti del sito multi-societario sia come acqua alimento per la Centrale stessa. Come risulta dallo stesso Decreto n. 378/2021, “la centrale CCGT è costituita da due cicli combinati, in configurazione 2 + 1 per la produzione di energia elettrica e vapore, alimentati a gas naturale, prelevato dalla rete Snam Rete Gas” (cfr.

Parere Istruttorio Conclusivo, “PIC”, allegato al Decreto n. 378/2021, pag. 21). Quanto invece, alla centrale termica SAI/Nord, viene evidenziato che, della stessa, risulta in esercizio solo il gruppo SAI/N1 “adeguato a BAT nel 2013 e alimentato esclusivamente a gas naturale” (cfr. PIC, pag. 22). A seguito della modifica non sostanziale dell’AIA, oggetto



di comunicazione da parte della Società in data 25 luglio 2016 e dichiarata accoglibile dal PIC trasmesso con nota del Ministero prot. 24151 del 20 ottobre 2017, il gruppo SA1/N1 viene ora alimentato esclusivamente a gas naturale e non più anche a fuel gas. Conformemente a quanto precede, il Decreto n. 378/2021, rileva, dunque, che *“Nel Complesso ERG Power, in particolare nelle centrali CCGT e SA1N/1 è impiegato esclusivamente gas naturale, prelevato dalla rete Snam Rete gas. È inoltre impiegato gasolio per l'alimentazione del diesel di emergenza”* (cfr. PIC, pag. 26). Per gli effetti, il paragrafo 9.4 del PIC (pag. 72) dispone che la Società è autorizzata all'utilizzo dei seguenti combustibili:

- *“gas naturale per i gruppi di produzione (CCGT, SA1N/1 e il riscaldatore del metano);*
- *gasolio per il diesel di emergenza”.*

Costituisce dunque un dato oggettivo, alla luce dello stesso PIC allegato al Decreto n. 378/2021, che nell'attuale assetto produttivo, il combustibile utilizzato per il funzionamento dei gruppi di produzione della Centrale è esclusivamente il gas naturale (essendo l'impiego del gasolio previsto solo per l'alimentazione del diesel di emergenza). Circostanza invero, questa della alimentazione della centrale con gas naturale, riferita e confermata dalla stessa resistente Amministrazione nella sua memoria difensiva. Come osserva parte ricorrente, anche la lettura degli atti endoprocedimentali conducenti alla revisione dell'AIA - cfr. prima versione del PIC del 12 maggio 2021 e del piano di monitoraggio e controllo (“PMC”) del 19 maggio 2021, nota del Ministero prot. 54480 del 21 maggio 2021 di indizione della Conferenza di Servizi semplificata asincrona – consente di verificare che i medesimi non contengono alcun riferimento all'obbligo per la Società di redigere la relazione di riferimento in relazione alla Centrale (obbligo invero prospettato come meramente ipotetico ed eventuale nel citato PMC).

Deve quindi convenirsi in ordine alla denunciata illegittimità della prescrizione di cui all'art. 3, punto 4, del Decreto n. 378/2021 (a mente del quale, ripetesi, *“Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019, n. 95”*), prescrizione peraltro adottata senza che in proposito sia stata svolta alcuna attività istruttoria nell'ambito del procedimento di riesame complessivo dell'AIA e senza che sia stato instaurato alcun contraddittorio con la Società. In termini più chiari, ritiene il Collegio che, la Centrale, a differenza dell'assetto in essere nel 2015, essendo allo stato alimentata esclusivamente a gas naturale, non è soggetta alla obbligatoria presentazione della relazione di riferimento, per come invece prescritto con il Decreto n. 378/2021, ma alla (sola) verifica circa la sussistenza dell'obbligo di presentazione della predetta relazione, in disparte l'ulteriore profilo pure denunciato del termine assegnato alla Società per adempiere a siffatto obbligo quale irragionevolmente breve e tecnicamente non traguardabile.

In ogni caso è chiaro, a monte, il disposto del D.M. 95/2019, che, all'art. 3, dispone che l'obbligo di presentare la relazione di riferimento sussiste soltanto per le installazioni soggette ad AIA statali di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 dell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (lett. a), nonché di cui al punto 2 del citato Allegato (i.e. centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW), ma soltanto appunto *“ove tali impianti siano alimentati, anche solo parzialmente, da combustibili diversi dal gas naturale”* (lett. b)). Fuori dai predetti casi, ai sensi del successivo art. 4, i gestori sono esclusivamente tenuti a verificare, secondo la procedura di cui all'Allegato 1 al D.M. 95/2019, se sussistano o meno all'interno dell'installazione sostanze pericolose qualificabili come “pertinenti” e, soltanto in caso di esito positivo, sorge in capo agli stessi l'obbligo di presentare la relazione di riferimento. Lo stesso Ministero, richiesto di uno specifico chiarimento sul punto da parte di Confindustria, con la Nota n. 25161/2019, ha espressamente precisato che *“si concorda sull'irrelevanza, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento, dei consumi di gasolio per finalità di emergenza, (...), anche per non introdurre ingiustificate disparità con impianti di competenza regionale”*.

Nella segnalata direzione va ricordata anche la nota prot. 12031 del 6 maggio 2015 con cui il Ministero, nel prendere atto degli esiti (negativi) cui aveva condotto la verifica espletata circa la sussistenza dell'obbligo di presentare la relazione di riferimento per la Centrale, rilevava che ciò *“implica l'intenzione da parte della Società di voler utilizzare d'ora in poi nella centrale in oggetto solo gas naturale, anche se l'autorizzazione integrata ambientale ha finora consentito l'utilizzo, nelle condizioni di normale funzionamento, anche di combustibili diversi”*.

In definitiva, la Centrale, essendo, nel suo attuale assetto produttivo, alimentata esclusivamente con gas naturale, non è riconducibile alle installazioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e neppure lett. a), del D.M. 95/2019. Per gli effetti, essa non è soggetta all'obbligo di presentare la RdR, ma alla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentare la RdR ai sensi del successivo art. 4, comma 1 e secondo la procedura di cui al relativo Allegato 1, senza che inoltre a tale fine possano trovare applicazione le “Disposizioni particolari per gli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)” (tra i quali, come detto, non rientra la Centrale) contenute nell'Allegato 1 al D.M. 95/2019.

Del resto, in data 22 dicembre 2021, Erg Power ha trasmesso al Ministero il documento *“Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento ai sensi del DM 95/2019”* (la quale conclude nel senso che *“non risulta necessario procedere con la predisposizione della Relazione di Riferimento”* in relazione alla Centrale). Da ultimo, con nota prot. 51486 del 28 aprile 2022, il Ministero ha chiesto all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (“ISPRA”) di verificare, nell'ambito delle programmate attività di controllo ordinario presso la Centrale, quanto dichiarato nella Relazione di Verifica. Tali attività di controllo, iniziate il 16 settembre 2021, ad oggi, non sono ancora formalmente concluse, per quanto in atti del presente giudizio.



In definitiva, il ricorso va accolto in ragione della acclarata non applicabilità alla ricorrente dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento per essere la centrale di cui è questione alimentata con gas naturale, circostanza questa su cui non vi è contestazione, con conseguente annullamento degli atti avversati, nei limiti ovviamente dell'interesse di parte ricorrente e nella parte in cui conducono al contestato obbligo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

*(Omissis)*

